



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

**REGOLAMENTO
SUI
REFERENDUM CONSULTIVI
PROPOSITIVI
E
ABROGATIVI**

Approvato con D.C.C. n.13 del 26/02/2014



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO SUI REFERENDUM CONSULTIVI PROPOSITIVI E ABROGATIVI

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Si istituisce la possibilità di ricorrere al pronunciamento formale dei cittadini sulle materie e con le modalità di seguito specificate in ottemperanza all'articolo 69 dello Statuto Comunale.
2. La richiesta di referendum comunale ha carattere consultivo propositivo o abrogativo e deve avere come oggetto materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. Non sono pur tuttavia ammissibili referendum in materia di:
 - tributi;
 - bilancio;
 - modifica dello statuto;
 - strumenti urbanistici;
 - designazione e nomina rappresentanti;
 - attività meramente esecutive di norme statali e regionali ovvero di atti riservati alla competenza esclusiva di altri enti.

Articolo 2

Modalità per l'avvio del procedimento di iniziativa popolare

1. Almeno 30 cittadini, in qualità di promotori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bagnolo P.te, possono presentare al Sindaco, in carta semplice, uso protocollo, una proposta di iniziativa referendaria.
2. La proposta viene esercitata dagli elettori proponenti mediante apposizione delle proprie firme. Accanto a ciascuna firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e gli estremi di un documento di riconoscimento del proponente. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque Ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune di Bagnolo P.te, ovvero dal Sindaco, o dal Segretario Comunale. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene. Il pubblico ufficiale legittimato alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore, analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
3. La proposta di iniziativa popolare, con tutta la documentazione prescritta dal presente regolamento, deve essere depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale da tre elettori sottoscrittori, che hanno diritto di illustrare le ragioni ed il contenuto della proposta stessa alla Commissione Straordinaria per il Referendum. Un funzionario a ciò delegato dà atto mediante processo verbale della data del deposito della proposta e dei prescritti documenti ad essa relativi. Nel verbale sono inoltre indicati il nome ed il domicilio dei tre presentatori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

Articolo 3

Commissione Straordinaria per il referendum

Il Sindaco, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta referendaria, procede alla nomina della Commissione Straordinaria per il referendum composta da: 1) il segretario comunale di Bagnolo Piemonte o persona da essa designata; 2) Presidente del Tribunale di Saluzzo o persona da essa designata; 3) Presidente dell'Ordine degli avvocati di Saluzzo o persona da essa designata; i quali all'interno eleggeranno un loro Presidente.

Articolo 4

Ricevibilità e ammissibilità

1. La Commissione Straordinaria per il Referendum, entro 30 giorni dalla data della sua prima convocazione, decide a maggioranza sulla ricevibilità della proposta in relazione a quanto stabilito dall'art.1 comma 2° del presente regolamento.
2. Per la proposta viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, la Commissione Straordinaria per il Referendum, con propria decisione, stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per la sanatoria e ne dà immediato avviso ai promotori della iniziativa popolare, o suo delegato, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
3. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'attestazione di ricevibilità rilasciata dalla Commissione Straordinaria per il Referendum, si pronuncia sulla ammissibilità.

Articolo 5

La richiesta di referendum

1. Entro 60 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità il Comitato Promotore provvederà alla presentazione della richiesta di referendum. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 18% del corpo elettorale del Comune. Ogni modulo per la sottoscrizione alla richiesta di referendum deve evidenziare il testo in cui sia chiaramente espresso ciò che si intende proporre ai sottoscrittori. All'autenticazione delle firme sono preposte le persone indicate nell'articolo 2, comma 2, con le modalità nello stesso previste, nonché i funzionari del Comune incaricati dal Sindaco o i consiglieri comunali che abbiano comunicato al Sindaco la propria disponibilità.
2. L'esatto numero di firme necessarie corrispondenti al suddetto 18% sarà comunicato dall'Ufficio Elettorale del Comune al Comitato Promotore al momento della dichiarazione di ricevibilità da parte del Consiglio Comunale, sulla scorta dei dati aggiornati dell'ultima revisione elettorale.
3. Entro 20 giorni lavorativi l'Ufficio Elettorale controllerà il numero e la validità delle firme, nonché i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle relative liste elettorali.

4. Se queste saranno uguali o superiori al numero minimo richiesto in assenza di giustificati e gravi reclami, il Referendum sarà approvato a maggioranza assoluta dei voti del Consiglio Comunale, entro 30 giorni, previa attestazione di regolarità e conformità della Commissione Straordinaria per il Referendum.

Articolo 6

Decadenza della richiesta di referendum

1. La richiesta di referendum decade in seguito ad esplicita dichiarazione scritta, fatta pervenire al Segretario Comunale dalla maggioranza del Comitato Promotore, entro 30 giorni antecedenti alla data di effettuazione della consultazione referendaria.

Articolo 7

Referendum promosso dal consiglio comunale o dalla giunta

La proposta di referendum può altresì essere avanzata dal Sindaco su richiesta del Consiglio Comunale approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati, o su richiesta della giunta comunale.

Il Sindaco, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera di consiglio o di giunta, procede alla nomina della Commissione Straordinaria per il referendum composta ai sensi dell'art.3, la quale decide sulla ammissibilità ai sensi dell'art.4.

Articolo 8

Data di effettuazione del referendum

1. Entro 30 giorni dall'approvazione del Consiglio Comunale di cui all'articolo 4, terzo comma, oppure dalla pronuncia di ammissibilità della Commissione straordinaria per il referendum per il caso di cui all'art.7, il Sindaco decreta la data di convocazione dei comizi per le operazioni di voto.

2. Tale data deve coincidere con un giorno di domenica a distanza di almeno 3 mesi, e non oltre un anno dall'approvazione definitiva, determinata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 4, quarto e quinto comma.
3. E' cura del Sindaco dare immediata notifica scritta del decreto di convocazione a tutti i Consiglieri e al Comitato Promotore, dandone la più ampia diffusione alla cittadinanza con manifesto da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, il 30° giorno antecedente quello fissato per la votazione.
4. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, il referendum già indetto si intende sospeso automaticamente all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
5. La proposta di referendum propositivo riprende l'iter del medesimo stadio di esame nel quale era stata sospesa, immediatamente dopo la costituzione della nuova Giunta Comunale.
6. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Articolo 9

Doveri di informazione ai cittadini sull'oggetto del referendum

1. A partire dalla data di pubblicazione del manifesto di cui all'articolo precedente, fino a 48 ore prima dell'apertura dei seggi per l'effettuazione del referendum comunale, è recapitato ad ogni nucleo familiare interessato, residente nel Comune, uno stampato esplicativo sulle materie oggetto di referendum, costituito da almeno 4 pagine di cui: 50% a disposizione del Comitato Promotore e delle forze politiche e sociali favorevoli e il rimanente 50% a disposizione delle forze politiche e sociali contrarie, che ne fanno richiesta entro i termini previsti.

Articolo 10

Avvisi di votazione

1. Contemporaneamente allo stampato di cui all'articolo precedente, viene recapitato un avviso di votazione ad ognuno degli aventi diritto, recante il quesito referendario e l'ubicazione del seggio predisposto per la votazione.

Articolo 11

Avvio delle operazioni relative alla nomina degli scrutatori

1. Entro il 20° giorno antecedente la data di effettuazione del referendum comunale è affisso in tutti gli spazi disponibili il manifesto indicante il giorno in cui la Commissione Elettorale, riunita in pubblica adunanza, deve sorteggiare un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione di ciascun ufficio elettorale di sezione.
2. Non possono compiere l'ufficio di scrutatori i membri della Commissione Elettorale e del Comitato Promotore. Per ogni ufficio elettorale di sezione saranno nominati tre scrutatori.

Articolo 12

Ripartizione delle funzioni degli scrutatori

1. La Commissione Elettorale provvederà ad indicare, all'interno di ogni seggio quale scrutatore abbia il compito di Presidente, quale il compito di Segretario e quale di Vice Presidente.
2. La validità delle operazioni è garantita dalla presenza di almeno due componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Articolo 13

Localizzazione dei seggi

1. La Commissione Elettorale, entro il 60° giorno antecedente la data di effettuazione del referendum comunale, formula una proposta di localizzazione dei seggi elettorali eventualmente diversa da quella delle altre operazioni di voto. In questo caso i seggi vengono localizzati in tutti i locali a disposizione del Comune enti e privati, che dietro sollecitazione della Commissione Elettorale stessa vorranno concedere in uso (scuole, sedi di associazione, ecc.).

Articolo 14

Svolgimento delle operazioni di voto

1. I seggi designati sono aperti alle ore 8,00 del giorno fissato per la votazione e chiusi alle ore 21,00 dello stesso giorno, consegnando all'elettore le schede con il quesito referendario.
2. Gli elettori, muniti di valido documento di identità, esercitano il proprio diritto al voto al seggio assegnato.
3. E' cura del presidente di seggio staccare e conservare la parte di avviso elettorale di competenza del seggio stesso, vidimando la parte restante con apposito timbro, in mancanza di altri sistemi di votazione sostitutivi del suddetto certificato.
4. Non sono ammessi al voto elettori con avvisi mancanti della parte di competenza del seggio o recanti la vidimazione di cui al comma precedente.
5. Dall'inizio delle operazioni di voto e fino all'espletamento delle competenze di cui più avanti è riferito, l'ufficio elettorale comunale è aperto ininterrottamente.
6. I risultati del referendum sono validi se abbia votato il 50% degli elettori aventi diritto e se raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Articolo 15

Operazioni di scrutinio e di raccolta dei risultati

1. Alla chiusura dei seggi iniziano le operazioni di scrutinio, cui può assistere qualunque cittadino senza diritto di intervenire.
2. Terminato lo scrutinio, il Presidente del Seggio provvede a recapitare all'ufficio elettorale comunale, insieme alle schede votate e al materiale, il verbale relativo al proprio seggio debitamente compilato.
3. L'ufficio elettorale comunale, accertata la regolarità dello svolgimento della votazione, dopo aver riesaminato i voti eventualmente contestati e provvisoriamente assegnati, provvede alla stesura di apposito verbale riportante i risultati di ogni seggio e rimette gli atti alla Commissione Straordinaria per il Referendum entro e non oltre le successive 48 ore, dandone comunicazione ai promotori della richiesta di referendum. Nel caso di proteste e reclami relativi alle operazioni di votazione e scrutinio, gli stessi devono presentarsi nei successivi otto giorni alla Commissione Straordinaria per il referendum.

Articolo 16

Adempimenti finali

1. Nei 15 giorni successivi la votazione, la Commissione Straordinaria per il Referendum, nel caso di proteste e reclami, procede ad ulteriore verifica della regolarità dello svolgimento della stessa, assume la decisione e ne stila la relativa relazione, contenente la sintesi della volontà espressa dall'elettorato in merito all'oggetto del referendum e lo comunica al Sindaco, ai Capigruppo e ai Promotori della richiesta di referendum.
2. Il Consiglio Comunale, nella prima riunione successiva al ricevimento da parte del Sindaco della relazione di cui al primo comma del presente articolo, prende ufficialmente atto dell'avvenuta votazione e si pronuncia sulla sua regolarità.

3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera le relative determinazioni.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere deliberato a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei consiglieri assegnati, con adeguata motivazione.

Articolo 17

Norme di rinvio

1. Per ogni altra circostanza non espressamente prevista dal presente regolamento, deve farsi riferimento alle circostanze presenti nelle normali consultazioni referendaria.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo i termini di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.